

N. 989

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (CONTE)

di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali (DI MAIO)

con il Ministro dell'economia e delle finanze (TRIA)

con il Ministro della giustizia (BONAFEDE)

con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (COSTA)

con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (TONINELLI)

con il Ministro della salute (GRILLO)

con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (BUSSETTI)

con il Ministro per la pubblica amministrazione (BONGIORNO)

e con il Ministro per gli affari europei (SAVONA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 DICEMBRE 2018

Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	13
Disegno di legge	»	23
Testo del decreto-legge	»	24

Onorevoli Senatori. – La norma di cui all'articolo 1 è finalizzata a sostenere le piccole e medie imprese che, a causa di ritardi nel pagamento dei crediti da esse vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni, abbiano incontrato difficoltà nella restituzione di finanziamenti precedentemente contratti con banche o intermediari finanziari vigilati.

Al fine di evitare, in tali casi, l'avvio delle azioni di recupero da parte del soggetto finanziatore - azioni che metterebbero a serio rischio la continuità aziendale, decretando, in molti casi, la « morte » di imprese che, al netto delle tensioni finanziarie connesse all'incaglio dei propri crediti commerciali verso pubbliche amministrazioni, presentano buone performance sul fronte economico e produttivo -, la norma delinea un intervento di garanzia, realizzato mediante l'istituzione di una sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI), che mira a superare, nelle more del pagamento dei crediti da parte della pubblica amministrazione, le difficoltà finanziarie dell'impresa.

Il presupposto per l'accesso all'intervento pubblico è rappresentato, dunque, dalla sussistenza di una situazione di difficoltà nel rimborso di un precedente finanziamento da parte della PMI beneficiaria (certificato dalla classificazione del medesimo finanziamento in termini di « inadempienza probabile » nella Centrale dei rischi tenuta dalla Banca d'Italia) e l'esistenza di crediti incagliati dell'impresa verso una pubblica amministrazione.

In tali casi, la sezione speciale del Fondo di garanzia interviene per rilasciare una garanzia al soggetto, banca o intermediario finanziario, che ha erogato il prestito per il quale l'impresa ha incontrato difficoltà di restituzione.

In considerazione del fatto che il fine ultimo della norma è quello di assicurare continuità operativa a imprese valide e con prospettive di sviluppo, la concessione della garanzia della sezione speciale è condizionata alla sottoscrizione, tra banca (o intermediario) e PMI beneficiaria, di un piano di rientro del debito, con il quale vengono rinegoziate tra le parti le condizioni, soprattutto per quanto attiene alla durata, del precedente finanziamento.

L'avvenuto pagamento del credito da parte della pubblica amministrazione determina la decadenza della garanzia, essendo la banca rientrata della propria esposizione.

Viceversa, nel caso in cui la PMI beneficiaria non riuscirà a onorare gli impegni assunti con il piano di rientro, a seguito del mancato pagamento delle rate del finanziamento, la banca (o intermediario) avrà titolo per escutere la garanzia della sezione speciale.

A fronte del rilascio della garanzia, è previsto che la banca (o intermediario) versi alla sezione speciale un premio, determinato sulla base di valori di mercato. Considerato che anche la banca, e non solo l'impresa, riceve un vantaggio dall'intervento *de quo*, è previsto che buona parte del premio di garanzia versato alla sezione speciale (3/4) resti a carico della stessa banca.

Infine, la norma rinvia a un successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione, anche in deroga alle vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia per le piccole e medie

imprese, delle modalità, misura, condizioni e limiti di concessione, escussione e liquidazione della garanzia della sezione speciale, nonché la disciplina dei casi di revoca della stessa.

In ogni caso, l'efficacia delle disposizioni è condizionata alla preventiva notificazione alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La norma di cui all'articolo 2, che fissa la restituzione del finanziamento di cui al decreto-legge n. 50 del 2017 nel termine di trenta giorni dall'intervenuta efficacia del trasferimento dei compendi aziendali facenti capo ad Alitalia Spa in amministrazione straordinaria, si rende necessaria in ragione dei tempi richiesti per il compimento della procedura di cessione e dell'effettivo trasferimento dei complessi aziendali ed è dettata dall'esigenza di scongiurare qualunque soluzione di continuità nel funzionamento di tutti i servizi da essa gestiti.

In particolare, la disciplina introdotta mira a garantire in modo più efficace l'adempimento delle obbligazioni di trasporto, assunte dall'amministrazione straordinaria, per garantire il servizio di trasporto aereo senza soluzione di continuità, nonché a consentire la definizione e il perseguimento del programma della procedura di amministrazione straordinaria fino all'effettivo trasferimento dei complessi aziendali.

Conseguentemente, al comma 2 è prevista l'abrogazione del terzo periodo del comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148.

Con riguardo all'articolo 3, la disposizione proposta intende abrogare l'articolo 15 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, il quale ha previsto che, a partire dal 1° gennaio 2019, il libro unico del lavoro sia tenuto in modalità telematica presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, demandando ad un decreto ministeriale (ad oggi non emanato) l'individuazione delle

modalità tecniche ed organizzative per l'interoperabilità, la tenuta, l'aggiornamento e la conservazione dei dati in esso contenuti. Tuttavia, l'attuazione di tale disposizione non è stata finora ritenuta utile alle attività istituzionali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Peraltro essa pone in capo al Ministero un aggravio di risorse non giustificabile.

Con l'articolo 4, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di esecuzione forzata nei confronti dei soggetti creditori della pubblica amministrazione, si propone una modifica della disciplina dell'esecuzione immobiliare, cercando di agevolare il più possibile il debitore nella conservazione del bene pignorato e, altrimenti, aiutandolo a disporre del tempo necessario per la ricerca di una nuova abitazione, contemperando queste esigenze con l'interesse ad una celere e soprattutto proficua definizione della procedura esecutiva.

È infatti evidente che una procedura esecutiva che, in tempi contenuti, consenta di ricavare dalla vendita del bene il miglior prezzo possibile consente il pagamento dei creditori, ma, al tempo stesso, consente al debitore di liberarsi dal suo debito; nel caso contrario e cioè se la vendita avvenga a prezzo vile, egli si vede privato inutilmente dei suoi beni.

In questa prospettiva, le modifiche al procedimento di conversione del pignoramento (articolo 495) rendono al debitore più agevole l'accesso all'istituto, in quanto si riduce l'importo da versare al momento in cui viene richiesta la conversione, si prevede che la somma da versare possa essere pagata in quarantotto rate, anziché trentasei, si concede al debitore maggiore tolleranza in caso di ritardo nel pagamento (trenta giorni invece che quindici).

Si interviene altresì sull'articolo 560, precisando meglio i casi in cui il giudice può disporre la liberazione dell'immobile che co-

stituisce l'abitazione del debitore prima dell'aggiudicazione.

Si è previsto infatti che il giudice dell'esecuzione non possa disporre la liberazione dell'immobile, se non successivamente all'emissione del decreto di trasferimento se il debitore è in grado di documentare di essere titolare di crediti d'imposta o di altri crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e risultanti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, per un ammontare complessivo pari o superiore all'importo dei crediti vantati dal creditore procedente e dai creditori intervenuti. Questo in quanto in tal caso è certo che il debitore verrà a disporre di somme sufficienti a consentire di reperire una nuova soluzione abitativa e si tratta, semplicemente, di concedergli più tempo, in previsione del fatto che lo Stato comunque provvederà ad onorare i suoi debiti.

Sempre allo scopo di agevolare l'accesso alla conversione, si prevede inoltre una modifica dell'articolo 569 del codice di procedura civile, con l'imposizione al creditore procedente e ai creditori intervenuti di precisare l'importo dei propri crediti almeno trenta giorni prima dell'udienza in cui il giudice disporrà la vendita. Questo al fine di consentire al debitore di conoscere esattamente l'importo da versare in caso di conversione e di poter avviare le trattative necessarie con eventuali familiari o finanziatori il cui apporto sia necessario per reperire le somme necessarie.

La mancanza di collaborazione dei creditori è sanzionata, perché il loro credito rimane definitivamente nell'importo indicato nell'atto di precetto o di intervento, maggiorato dei soli interessi al tasso legale, con perdita degli interessi convenzionali e della possibilità di ottenere il rimborso delle spese processuali successivamente maturate.

Per evitare difficoltà operative, fonte di dubbi interpretativi e perciò di possibile contenzioso, le nuove disposizioni si applicano alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

L'articolo 5, recante norme in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure negli appalti pubblici sotto soglia comunitaria, contiene modifiche all'articolo 80 del codice dei contratti pubblici, relativamente ai motivi di esclusione. Le modifiche riguardano il grave illecito professionale e sono tese ad allineare il testo dell'articolo 80, comma 5, lettera c), del predetto codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 alla direttiva 2014/24/UE, articolo 57, paragrafo 4, che considera in maniera autonoma le quattro fattispecie di esclusione indicate erroneamente, a titolo esemplificativo, nell'attuale lettera c) del comma 5 dell'articolo 80. Con il comma 2 si introduce una norma transitoria inerente all'applicazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici novellate dal presente decreto, al fine di assicurare l'effettivo coordinamento tra la previgente e la nuova disciplina.

La norma di cui all'articolo 6 dispone la soppressione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti SISTRI, introdotto nel 2010 (a mezzo del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205). La norma in oggetto è volta ad introdurre nell'ordinamento misure a favore delle imprese, nell'ottica della semplificazione della riduzione degli oneri amministrativi incombenti sulle medesime. Più specificamente, le norme in oggetto si rivolgono all'ampia platea degli operatori tenuti ad effettuare la gestione dei rifiuti e ad

adempiere agli obblighi di tracciabilità degli stessi.

L'obiettivo di semplificazione e di alleggerimento degli oneri amministrativi viene raggiunto mediante l'eliminazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI, che ha presentato, fin dalla sua introduzione, notevoli criticità applicative, restando di fatto per la gran parte inattuato fino alla data odierna. Alle succitate difficoltà operativoapplicative non ha fatto seguito la previsione della sospensione, ovvero della totale esclusione – per via normativa – degli obblighi incombenti sugli operatori tenuti ad aderire al SISTRI medesimo ai sensi dell'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, obblighi consistenti nell'iscrizione al predetto sistema e nel pagamento del relativo contributo.

Gli interventi normativi del 2013 (ed in particolare il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101) hanno previsto una sospensione delle norme concernenti il SISTRI introdotte nel 2010 (prevedendo il perdurare dell'efficacia e della vigenza degli obblighi e degli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, « nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonché le relative sanzioni ») stabilendo tuttavia la vigenza degli obblighi di iscrizione e di versamento del contributo, da parte degli operatori, nonché delle sanzioni concernenti la violazione di detti obblighi.

In virtù di tale disposto normativo, gli operatori tenuti ad aderire al SISTRI si sono trovati a dover continuare ad effettuare gli adempimenti « tradizionali » (mediante, vale a dire, modalità cartacee) e a dover al contempo aderire al sistema, versando i relativi contributi (pena l'irrogazione di sanzioni), senza ricevere dal sistema il relativo « servizio ».

Si precisa, peraltro, che ai sensi della normativa vigente, l'attuale concessione-contratto concernente il sistema andrà a naturale scadenza il 31 dicembre 2018.

Alla luce di quanto sopra, il presente decreto intende, nelle more della definizione di un nuovo sistema di tracciabilità, superare le predette criticità e determinare il superamento di un sistema nel quale sugli operatori incombono oneri amministrativi che non trovano il proprio corrispondente in un servizio effettivamente reso (tanto che, come si diceva, i medesimi sono tenuti ad effettuare gli adempimenti in materia di tracciabilità mediante il sistema cartaceo). La definizione di un nuovo e più efficiente sistema di tracciabilità si pone inoltre nell'ottica di dare attuazione alle disposizioni della direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 (che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti) la quale, tra le altre cose, prevede che gli Stati membri stabiliscano « un efficace sistema di controllo della qualità e di tracciabilità dei rifiuti urbani » (così il nuovo articolo 11 bis inserito nella direttiva 2008/ 98/CE). Il considerando numero 58 della direttiva medesima pone la necessità (in riferimento ai rifiuti pericolosi) di potenziare la registrazione dei dati e i meccanismi di tracciabilità tramite l'introduzione di registri elettronici dei rifiuti pericolosi negli Stati membri chiarendo che « la raccolta elettronica dei dati dovrebbe essere applicata, se del caso, anche ad altri rifiuti per semplificare alle imprese e alle amministrazioni la registrazione dei dati e per controllare meglio i flussi di rifiuti nell'Unione ». In considerazione dell'evoluzione tecnologica che ha interessato il settore, dal 2010 (anno di introduzione del SISTRI) ad oggi, la definizione, nell'ottica dell'attuazione delle disposizioni euro-unitarie, di un nuovo sistema di tracciabilità, è volto a rendere maggiormente efficace ed effettiva la tracciabilità stessa (si stima che la messa a punto del nuovo sistema consentirà di rendere tracciabile il 90 per cento dei veicoli adibiti al trasporto dei

rifiuti, a fronte di una percentuale vicina al 65 per cento del sistema attuale).

Il maggior elemento di semplificazione e di alleggerimento degli oneri amministrativi in capo agli operatori è rinvenibile nel fatto che, a fronte della soppressione del sistema SISTRI, dal 1° gennaio 2019 i soggetti tenuti ad effettuare la tracciabilità dei rifiuti mediante il predetto sistema effettueranno tali adempimenti secondo il sistema tradizionale « cartaceo », potendo tuttavia avvalersi delle modalità di trasmissione dati « digitali » previste dall'articolo 194-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Non si tratta, dunque, di un « ritorno al passato », posto che gli operatori potranno avvalersi delle predette modalità telematiche, ai fini dell'effettuazione degli adempimenti concernenti la tracciabilità.

L'obbligo di effettuare gli adempimenti di tracciabilità secondo il modello cartaceo (registro di carico e scarico, formulario di identificazione dei rifiuti-FIR e modello unico di dichiarazione ambientale-MUD), anche utilizzando modalità di trasmissione dati digitali, ai sensi dell'articolo 194-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è stabilito dalle disposizioni di cui al comma 3 della disposizione in esame, la quale, riprendendo in sostanza la formulazione di cui all'articolo 11, comma 3-bis, del decretolegge n. 101 del 2013, prevede che fino alla definizione del nuovo sistema, ed alla piena operatività dello stesso, i soggetti tenuti ad aderire al SISTRI e coloro che vi abbiano volontariamente aderito effettuino gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205. Si garantisce così una piena continuità in riferimento alla tracciabilità dei rifiuti, evitando qualsiasi « vuoto normativo » e consentendo altresì agli operatori di utilizzare modalità di adempimento degli obblighi di tracciabilità (registro di carico e scarico, FIR e MUD) già vigenti da tempo,

sfruttando eventualmente le tecnologie digitali per la trasmissione dei dati di cui all'articolo 194-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Ciò si pone dunque in linea di continuità con quanto già avviene attualmente e gli operatori continueranno ad effettuare gli adempimenti « cartacei » che già effettuavano in virtù del disposto del citato decreto-legge n. 101 del 2013, venendo al contempo esonerati dall'obbligo di aderire ad un sistema di fatto non pienamente funzionante.

Viene garantita altresì l'applicabilità delle sanzioni di cui all'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, mediante il richiamo all'applicabilità dell'articolo 258, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205.

L'articolo 7, in materia di edilizia penitenziaria, nasce dall'esigenza di far fronte al fenomeno del progressivo sovraffollamento delle strutture carcerarie. Si tratta di un intervento avente carattere di urgenza perché volto a prevenire gli effetti del predetto fenomeno adottando misure che, con il coinvolgimento del personale tecnico dell'amministrazione penitenziaria, favoriscono la realizzazione di nuove strutture carcerarie e la manutenzione o la ristrutturazione di strutture esistenti al fine di creare una maggiore disponibilità di posti.

Tra le misure finalizzate a superare l'emergenza determinata dal sovraffollamento carcerario vi sono gli interventi di carattere strutturale rappresentati dalla realizzazione di nuove carceri o dall'ampliamento delle esistenti. Si tratta di misure volte ad aumentare i posti detentivi e a garantire una migliore funzionalità delle strutture per affrontare e ridurre, aumentando l'offerta, l'emergenza detentiva.

L'edilizia penitenziaria è una delle vie percorse dal legislatore, in alternativa (o in subordine) rispetto al ricorso a misure volte

a favorire le forme alternative di detenzione o ad impedire nuovi ingressi.

Sono stati evidenziati, dall'esperienza nel settore, evidenti aspetti problematici connessi alla eccessiva lunghezza dei tempi intercorrenti tra la progettazione e la disponibilità delle nuove strutture, nonché alla sostanziale estraneità dell'amministrazione penitenziaria rispetto alle opere di edilizia. Al Ministero della giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, è infatti assegnata dalla legge una competenza solo residuale nella progettazione e nella realizzazione delle opere. Questi interventi rientrano infatti nell'ambito di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici.

L'intervento normativo, che costituisce un'alternativa all'intervento commissariale, consiste – ferme restando le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla esecuzione del cosiddetto Piano carceri – in un ampliamento delle funzioni già assegnate al personale tecnico del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (articolo 35, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395).

L'intervento, destinato appunto ad affiancarsi alle competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per far fronte all'attuale situazione emergenziale, è previsto che abbia durata biennale.

In aggiunta alla possibilità di eseguire, in casi di urgenza, progetti e perizie per la ristrutturazione degli immobili dell'amministrazione penitenziaria, sono ulteriormente assegnate al predetto personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria le seguenti funzioni:

a) effettuazione di progetti e perizie per la ristrutturazione e la manutenzione, anche straordinaria, degli immobili in uso governativo all'amministrazione penitenziaria, nonché per la realizzazione di nuove strutture carcerarie, ivi compresi alloggi di servizio per la polizia penitenziaria, ovvero per l'aumento della capienza delle strutture esistenti;

- b) gestione delle procedure di affidamento degli interventi di cui alla lettera a), delle procedure di formazione dei contratti e di esecuzione degli stessi in conformità alla normativa vigente in materia;
- c) individuazione di immobili, nella disponibilità dello Stato o di enti pubblici territoriali e non territoriali, dismessi e idonei alla riconversione, alla permuta, alla costituzione di diritti reali sugli immobili in favore di terzi al fine della loro valorizzazione per la realizzazione di strutture carcerarie.

È altresì previsto che il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria possa avvalersi del personale dei competenti uffici del Genio militare del Ministero della difesa, mediante la stipula di apposite convenzioni.

In funzione della programmazione dei lavori da eseguire, nonché per stabilire l'ordine di priorità degli stessi, è adottato apposito decreto del Ministro della giustizia su proposta del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, d'intesa col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Lo stesso Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, nel formulare tale proposta, tiene conto dei programmi di edilizia penitenziaria predisposti dal Comitato paritetico in materia di edilizia penitenziaria costituito presso il Ministero della giustizia. Si tratta di una necessaria norma di raccordo tra le competenze dell'amministrazione della giustizia (Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria) e quelle del Ministero cui sono rimesse in via ordinaria le competenze in materia di progettazione e realizzazione delle strutture carcerarie (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti). Essa ha dunque la funzione di definire l'ambito di operatività della disposizione, finalizzata a favorire un'accelerazione dell'attuazione dei piani di edilizia carceraria in atto mediante il supporto, temporaneo ed eccezionale, del personale dell'amministrazione penitenziaria, au-

torizzato, dalla norma illustrata, a svolgere, a sua volta, in un quadro unitario e concordato, attività funzionali alla realizzazione urgente di strutture penitenziarie.

L'intervento normativo di cui all'articolo 8, recante « Piattaforme digitali », è rivolto a promuovere la capillare e più efficace diffusione dell'utilizzo della piattaforma digitale per i pagamenti alle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nella considerazione che la piattaforma ha acquisito un'importanza strategica. A tal fine si prevede, al comma 2 dell'articolo 8, la costituzione di una società di scopo, interamente partecipata dallo Stato, che ne industrializzi lo sviluppo tecnologico e la diffusione. Lo sviluppo tecnologico della piattaforma è preordinato ad assicurare l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, a consentire ai cittadini di pagare online in modo moderno e sicuro, nonché a rendere più agevole la riconciliazione contabile dei pagamenti.

Al comma 3, sono attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di indirizzo, di coordinamento e di supporto tecnico alle pubbliche amministrazioni centrali e territoriali, al fine di assicurare la diffusione del sistema di pagamento digitale tramite la piattaforma, nonché lo sviluppo del punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e della Piattaforma Digitale Nazionale Dati di cui all'articolo 50-ter del medesimo codice.

La connotazione tecnica di tali funzioni rispetta il livello amministrativo di competenza delle pubbliche amministrazioni.

Al comma 4, si prevede, inoltre, che la data di decorrenza dell'obbligo di esclusivo utilizzo della piattaforma digitale di pagamento per i prestatori di servizi di pagamento abilitati, fissata al 1° gennaio 2019

dall'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, sia prorogata al 31 dicembre 2019.

Si introduce, infine, la modifica dell'articolo 65, comma 7, del decreto legislativo n. 217 del 2017, concernente l'abrogazione dell'articolo 48 del codice dell'amministrazione digitale, recante « Posta elettronica certificata », ad oggi prevista a decorrere dal 1° gennaio 2019.

La modifica, nel mantenere la previsione dell'abrogazione della norma citata, ne posticipa la decorrenza alla data di entrata in vigore di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'adozione delle misure necessarie a garantire la conformità dei servizi di recapito certificato al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature).

La ratio del differimento dell'abrogazione, già prevista per il prossimo 1° gennaio 2019 nell'ultima riforma del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 217 del 2017, risiede nella possibilità di garantire un'effettiva e certa applicazione della disciplina europea sul recapito certificato di comunicazioni elettroniche di cui al predetto regolamento eIDAS, la cui regolamentazione tecnica, indispensabile per creare le condizioni di interoperabilità, ad oggi non risulta ancora definita.

In particolare, nonostante il comma 1-ter dell'articolo 1 del codice dell'amministrazione digitale preveda la facoltà di utilizzare un « altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato » ai sensi degli articoli 3, numero 37), e 44 del regolamento eIDAS ove la normativa consente l'uso della posta elettronica certificata, l'attuale abrogazione della disciplina sull'utilizzo della posta elet-

tronica certificata di cui all'articolo 48 del medesimo codice determinerebbe l'eliminazione dell'unica disposizione normativa di specifico riferimento in materia.

L'articolo 9 si rende necessario in quanto interviene cercando di risolvere, anche parzialmente, un problema di particolare rilevanza ed emergenza, da più parti evidenziato (regioni e associazioni di categoria) relativo alla carenza di medici di medicina generale.

In particolare, con il presente intervento normativo, al fine di assicurare la continuità nell'erogazione delle prestazioni sanitarie afferenti i livelli essenziali di assistenza e scongiurare che i servizi restino privi del necessario personale, si individuano soluzioni connesse ai fabbisogni delle risorse umane, in materia di formazione specifica in medicina generale. Misure, quindi, finalizzate, in un'ottica di semplificazione delle procedure nonché di sviluppo e valorizzazione delle risorse umane, a garantire una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale che si traduce in una migliore erogazione delle prestazioni a favore degli utenti.

In particolare in relazione a quanto sopra, il comma 1 prevede che, nelle more di una revisione complessiva del sistema di formazione specifica in medicina generale, i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, possano accedere, fino al 31 dicembre 2021, all'assegnazione degli incarichi convenzionali rimessi all'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale. Tale disposizione risulta coerente con la normativa dell'Unione europea, la quale sancisce la facoltà per gli Stati membri (direttiva 2005/36/CE, articolo 29) di esentare dalla condizione del possesso del titolo di formazione - imposta come necessaria per l'esercizio dell'attività di medico di medicina generale - le persone in corso di formazione specifica in medicina generale. Tale previsione consente di porre un rimedio alla circostanza, rappresentata da molte regioni, che i detti incarichi restino scoperti in esito alle procedure di assegnazione, per la carenza di medici aventi titolo alle stesse. Tuttavia, si prevede che per i medici semplicemente iscritti al corso, l'accesso sia subordinato a quello dei medici già in possesso del relativo diploma, nonché a quello dei medici aventi già, a qualsiasi titolo, diritto all'iscrizione alla graduatoria regionale (ad esempio per provvedimento giurisdizionale). Per accedere all'assegnazione degli incarichi per l'emergenza sanitaria territoriale, resta comunque necessario il possesso dell'attestato d'idoneità all'esercizio dell'emergenza sanitaria territoriale. Come norma di salvaguardia si prevede che il mancato conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale entro il termine previsto dal corso di rispettiva frequenza comporti la cancellazione dalla graduatoria regionale e la decadenza dall'eventuale incarico assegnato.

Il comma 2 richiama la possibilità per le regioni e le province autonome, disciplinata dall'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, in alternativa alla limitazione del massimale di assistiti in carico, di organizzare i corsi di formazione a tempo parziale per coloro che, in quanto iscritti, ai sensi del comma 1, possono accedere agli incarichi convenzionali. Si prevede, in ogni caso, che l'articolazione oraria e l'organizzazione delle attività assistenziali non pregiudichino la corretta partecipazione alle attività didattiche previste per il completamento del corso di formazione specifica in medicina generale. La disposizione trova la sua ratio nella circostanza che, parallelamente alla possibilità di accedere all'assegnazione degli incarichi ai medici in formazione, occorre garantire agli stessi un'adeguata formazione, che dovrà essere compatibile con l'incarico assegnato o attraverso

una limitazione del numero di assistiti in carico o mediante la partecipazione al corso a tempo parziale.

Il comma 3 dispone che i criteri di priorità utili a regolamentare l'accesso in graduatoria dei professionisti iscritti al corso siano definiti entro sessanta giorni in sede di concertazione per la stipula dell'accordo collettivo nazionale (ACN) di settore. Invero, tale è la sede naturale dove può aver luogo la concertazione fra le organizzazioni sindacali dei professionisti del settore e le istituzioni deputate ad organizzare i relativi servizi sul territorio, rappresentate dalla SISAC (struttura interregionale sanitari convenzionati), concertazione finalizzata ad individuare i criteri di priorità per consentire ai professionisti coinvolti di accedere utilmente alle graduatorie regionali. Si prevede, come norma transitoria, necessaria perché le disposizioni in oggetto siano immediatamente operative, atteso il carattere di urgenza che rivestono, che nelle more della definizione dei criteri si applichino i criteri di priorità già previsti dall'ACN di settore per le sostituzioni e gli incarichi provvisori.

L'articolo 10 reca semplificazioni amministrative in materia di reclutamento dei dirigenti scolastici. L'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, attuato attraverso il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 agosto 2017, n. 138, dispone il reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione tramite un corso-concorso composto da un concorso di ammissione e un corso di formazione dirigenziale.

Il concorso di ammissione si articola in una o più prove scritte e una orale, precedute da una prova di preselezione, sulla base del numero dei candidati. È ammesso a sostenere la prima prova scritta un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti disponibili per il corso di formazione dirigenziale. Superate la prova scritta e quella

orale, alla frequenza del corso di formazione dirigenziale sono ammessi candidati in numero superiore a quello dei posti messi a bando nella percentuale del venti per cento in più. Il corso dirigenziale comprende due mesi di formazione generale e quattro mesi di tirocinio integrati da sessioni di formazione erogabili anche a distanza, nonché lo svolgimento di una prova scritta e di un colloquio orale. Durante il corso di formazione dirigenziale e il tirocinio i partecipanti beneficiano del semiesonero dal servizio.

Come risulta evidente dalla lettura nella normativa primaria e secondaria, il modello concorsuale così delineato si sostanzia in una procedura estremamente lunga e complessa, inidonea, in prima applicazione, a sopperire alle criticità organizzative delle istituzioni scolastiche. Nell'anno scolastico 2018/19 sono 1.536 i posti di dirigente scolastico vacanti e disponibili. Nel 2017/18, le reggenze assegnate sono state 1.748, tenendo conto anche di scuole sottodimensionate e dei distacchi (comandi) presso altre amministrazioni o sindacali.

Nell'ottica di accelerare, in prima applicazione, lo svolgimento della procedura per il reclutamento dei dirigenti scolastici, che se svolta secondo quanto previsto renderebbe impossibile le immissioni in ruolo a decorrere dal 2019/2020, e dunque nel preminente interesse della funzionalità del sistema scolastico, si propone la norma in questione, per razionalizzare il procedimento senza nulla perdere degli elementi qualitativi del percorso delineato dal regolamento di cui al decreto ministeriale n. 138 del 2017.

Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 10 si applicano, in quanto compatibili, al corso-concorso bandito nella regione Friuli Venezia Giulia, con riferimento al reclutamento dei dirigenti scolastici preposti alle scuole di lingua slovena o bilingue.

L'articolo 11, che reca adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della pub-

blica amministrazione, interviene sulla disciplina recata dall'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Attualmente, quest'ultima disposizione prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, non possa superare quello previsto per l'anno 2016. Mediante la disposizione in parola viene chiarito che, in ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, ai fini del calcolo del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, non si tiene conto:

 degli incrementi destinati al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, previsti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico successivi all'entrata in vigore del medesimo articolo 23, comma 2;

 delle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri relativi al trattamento accessorio delle assunzioni in deroga effettuate ai sensi delle medesime disposizioni successivamente all'entrata in vigore del predetto limite.

Viene, inoltre, chiarito che le disposizioni di cui sopra si applicano anche con riferimento alle assunzioni effettuate utilizzando, anche per quanto riguarda il trattamento accessorio, le risorse di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

La disposizione non determina effetti finanziari in quanto le risorse escluse dal predetto limite sono coperte, per quanto riguarda gli incrementi contrattuali, nell'ambito di quelle destinate ai rinnovi medesimi dai documenti di finanza pubblica e, per quanto concerne le assunzioni, nell'ambito delle relative disposizioni legislative.

RELAZIONE TECNICA

ART. 1 (Sostegno alle piccole e medie imprese creditrici delle pubbliche amministrazioni)

La disposizione è volta a istituire, nell'ambito del Fondo di garanzia per le PMI una sezione speciale dedicata a interventi di garanzia, a condizioni di mercato, in favore delle piccole e medie imprese che sono in difficoltà nella restituzione delle rate di finanziamenti già contratti con banche e intermediari finanziari e sono titolari di crediti certificati nei confronti delle pubbliche Amministrazioni.

Rispetto alle ordinarie regole di funzionamento del Fondo di garanzia PMI, la garanzia concessa dalla sezione speciale avrà le seguenti peculiarità:

- è prestata in relazione a finanziamenti bancari già concessi in favore di PMI che siano stati classificati come "inadempienze probabili" nella centrale rischi;
- è prestata a condizioni di mercato;
- presuppone la sussistenza di credito certificato verso una Pubblica amministrazione;
- è subordinata alla sottoscrizione di un piano di rientro di durata massima di 20 anni;
- copre nella misura massima dell'80% il minore tra l'importo del finanziamento (maggiorato degli interessi maturati) e l'ammontare dei crediti certificati;
- cessa con l'avvenuto pagamento del credito certificato da parte della PA;
- in ogni caso, l'importo rimborsato non può superare 1'80 % della perdita registrata dalla banca o intermediario finanziario:

La dotazione finanziaria della sezione speciale di 50 milioni di euro è posta a valere sulle vigenti disponibilità del Fondo di garanzia e non comporta, dunque, oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

In particolare, i 50 milioni di euro necessari per l'istituzione della Sezione speciale in argomento trovano la loro copertura a seguito dell'aggiornamento della stima del fabbisogno finanziario del Fondo per il triennio 2019-2021, già effettuata dal Gestore del Fondo sulla base dei dati al 30 giugno 2018 e utilizzata ai fini della quantificazione dello stanziamento per il 2019, poi operato con il recente decreto-legge fiscale collegato alla Legge di bilancio 2019.

La richiamata stima effettuata dal Gestore quantificava le risorse residue (dunque, libere da impegni) alla data del 31 dicembre 2018 in euro 508 milioni. Sulla base delle rilevazioni effettuate a più recente data, a pochi giorni dalla chiusura dell'anno, il Gestore ha quantificato in 530 milioni di euro le risorse residue al 31.12.2018, con un risparmio, dunque, rispetto alla precedente previsione, di 22 milioni di euro.

Inoltre, la citata stima triennale elaborata dal Gestore quantificava una crescita delle garanzie del Fondo del 15% rispetto al 2017, partendo dal dato effettivo rilevato al 30 giugno 2018 (+16,4 rispetto allo stesso periodo del precedente anno). La crescita effettiva registrata nel secondo semestre del 2018 si è, tuttavia, attestata, sulla base degli aggiornamenti effettuati dal Gestore a dicembre, su ritmi più contenuti (+12,8%). Su base annua, nel 2018, la crescita del Fondo si attesterà, dunque, a +14,6%.

Applicando alla stima per l'anno 2019 – come prassi per le previsioni finanziarie riferite al Fondo di garanzia – il tasso di crescita effettivo registrato nel periodo precedente (dunque, +14,6%), si ottiene un fabbisogno previsto per il 2019 pari a euro 705 milioni, più basso di 30 milioni rispetto ai 735 previsti nella originaria previsione di metà anno.

I predetti minori assorbimenti attesi, per complessivi 52 milioni di euro, consentono, dunque, di coprire il fabbisogno aggiuntivo generato dall'intervento de quo.



Sul piano tecnico, la scelta di utilizzate l'impianto tecnico del Fondo di garanzia per le PMI è connessa sia all'importante "effetto leva" delle risorse pubbliche che la garanzia, notoriamente, genera, sia alla possibilità di ritirare la garanzia – con conseguente svincolo delle risorse pubbliche impegnate in termini di accantonamento per il rischio – una volta che l'Amministrazione debitrice abbia adempiuto al pagamento del debito commerciale.

In tal senso, con una iniziale dotazione finanziaria di 50 milioni di euro, in virtù dell' "effetto moltiplicatore" si può arrivare a rilasciare garanzie per un importo di circa 300/350 milioni di euro. Immaginando un valore medio della garanzia rilasciata dalla sezione speciale di 150.000 euro per impresa (in linea con il valore medio della garanzia rilasciata dal Fondo), si potrebbero sostenere, in prima battuta, circa 1.600/1.700 piccole e medie imprese.

Il numero delle garanzie rilasciabili e delle PMI garantibili dalla sezione speciale saranno, tuttavia, ancora più elevati nel medio-lungo termine per effetto degli svincoli di risorse che, man mano, saranno effettuati nel momento in cui le P.A. debitrici provvederanno al pagamento del debito, che consentiranno alla sezione di effettuare nuovi impegni (cosiddetto "effetto rotativo" dell'intervento).

Ovviamente, dato il particolare ambito di intervento, l'effetto moltiplicatore associato alla Sezione speciale sarà, necessariamente, più contenuto rispetto a quello del Fondo di garanzia, in considerazione della obiettiva, maggiore rischiosità degli impieghi della sezione speciale *de quo* rispetto a quelli, ordinari, del Fondo. Anche rimandando ai dati sopra riportati, si stima un "moltiplicatore sul garantito" della Sezione intorno a 6, rispetto a quello ordinario del Fondo, che si attesta intorno a 10).

Nonostante l'indubbia, maggiore rischiosità delle operazioni ammissibili agli interventi della Sezione (rappresentate, per l'appunto, da finanziamenti già classificati come "inadempienze probabili" dalla banca finanziatrice), l'effetto moltiplicatore associabile alla Sezione speciale resta, comunque, significativo. Ciò è dovuto alla presenza di alcuni rilevanti presidi previsti dalla norma, che consentono di mitigare la rischiosità delle operazioni ammissibili. Tali presidi sono rappresentati, in particolare, da

- a) la necessaria presenza di un piano di rientro dal debito, approvato in prima istanza dalla banca finanziatrice e poi sottoposto, a seguito della richiesta di garanzia, alla valutazione (in ordine alla sua consistenza e credibilità) del Gestore del Fondo e del Consiglio di gestione;
- b) la temporaneità della garanzia rilasciata dalla Sezione, che, come previsto dalla norma, cesserà una volta intervenuto il pagamento del debito da parte della Pubblica Amministrazione. Tale previsione limita fortemente il periodo di efficacia della garanzia, circoscrivendo i rischi effettivamente a carico della Sezione ai default delle imprese che dovessero intervenire dalla data di concessione della garanzia fino alla data del pagamento del credito della Pubblica Amministrazione. Peraltro, l'ulteriore previsione contenuta nella norma, che limita gli interventi della Sezione ai soli crediti certificati (e, dunque, ai crediti certi ed esigibili), avvalora tale circostanza, riducendo sia il prevedibile periodo per l'effettivo pagamento del credito, sia i rischi inerenti eventuali contestazioni, sia nel se che nel quantum, del medesimo credito;
- c) la surrogazione del Fondo automatica, benché non espressamente prevista dalla norma in argomento, in quanto prevista, in via generale, per tutte le operazioni garantite dal Fondo nella posizione della banca finanziatrice nei casi in cui la Sezione sia chiamata al pagamento in garanzia. Tale surrogazione è resa più efficace dalla possibilità, nel caso di specie, che i finanziamenti oggetto di garanzia della Sezione speciale possano essere assistiti anche da garanzie reali (senza limiti), circostanza, questa, che può contribuire a rendere più efficaci le azioni di rivalsa della Sezione per gli importi dalla stessa pagati.

Ovviamente, le risorse della sezione speciale sconteranno anche una riduzione per effetto dei pagamenti in garanzia che la stessa sezione potrà essere chiamata a fare in quei casi in cui la PMI non sia stata in grado di adempiere agli impegni assunti con la banca nel "piano di rientro del debito" e, non sia, nel frattempo, intervenuto il pagamento della fattura da parte della P.A. Tuttavia, il pagamento di un premio di garanzia conformato ai valori di mercato – che tenga conto, dunque,



delle perdite attese e inattese – è funzionale ad assicurare un meccanismo di autoalimentazione, nel tempo, della sezione speciale.

Alla luce di quanto sopra, alla disposizione non si ascrivono effetti negativi per la finanza pubblica.

Articolo 2 (Disciplina del termine per la restituzione del finanziamento di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50)

La disposizione al comma 1 fissa la restituzione del finanziamento di cui all'articolo 50 d.l. n. 50 del 2017 nel termine di trenta giorni dall'intervenuta efficacia del trasferimento dei compendi aziendali facenti capo ad Alitalia S.p.a. in A.S., e comunque non oltre il 30 giugno 2019. si rende necessaria in ragione dei tempi richiesti per il compimento della procedura di cessione e dell'effettivo trasferimento dei complessi aziendali ed è dettata dall'esigenza di scongiurare qualunque soluzione di continuità nel funzionamento di tutti i servizi da essa gestiti.

Conseguentemente, al **comma 2** è prevista l'abrogazione dell'articolo 12 comma 2, terzo periodo, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, che fissava tale termine al 15 dicembre 2018.

Si precisa che l'amministrazione straordinaria di Alitalia è, ad oggi, beneficiaria di un finanziamento statale pari a 900 milioni di euro, con l'applicazione di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base, di cui:

- a) 600 milioni di euro, concesso ai sensi dell'articolo 50 del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50.
- b) 300 milioni di euro concesso ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148.

Il differimento al 30 giugno 2019 del rimborso del finanziamento previsto a legislazione vigente alla data del 15 dicembre 2018 comporta un peggioramento del fabbisogno del 2018 e un miglioramento del medesimo saldo nel 2019, per un corrispondente importo di 900 milioni di euro.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 900 milioni di euro nel 2018 in termini di solo fabbisogno, si provvede al comma 3 mediante versamento per un corrispondente importo, da effettuare entro il 31 dicembre 2018, delle somme gestite presso il sistema bancario dalla Cassa Servizi Energetici e Ambientali a favore del conto corrente di tesoreria centrale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legge 9 giugno 2016, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2016, n. 151. La giacenza, da mantenere depositata a fine anno sul conto corrente di tesoreria di cui al primo periodo, è restituita nel corso del 2019.

Articolo 3 Misure di semplificazione in materia di lavoro,

L'abrogazione dell'articolo 15 d.lgs. n. 151 del 2015 non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Di converso, l'eliminazione della disposizione attualmente vigente fa venir meno l'obbligo per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di realizzare un'apposita struttura informatica che avrebbe dovuto assicurare la gestione telematica del Libro unico del lavoro (c.d. LUL), compresa la sua conservazione con modalità idonee ad assicurare la immodificabilità nel tempo delle informazioni in esso contenute. Si precisa, comunque, che la tenuta del LUL era stata prevista ad invarianza di spesa.

ART. 4 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di esecuzione forzata nei confronti dei soggetti creditori della pubblica amministrazione)

Modificando alcuni articoli del codice procedura civile in materia di esecuzione forzata nei confronti dei soggetti creditori della pubblica amministrazione, la disposizione è diretta ad offrire maggiori possibilità ai debitori che si trovino in difficoltà al fine sia di evitare l'espropriazione del bene immobile sia di ottenere un più ampio termine dilatorio per il rilascio dell'immobile pignorato. Le disposizioni, comunque, non incidono sull'ammontare dei crediti vantati sia dai privati che dalla pubblica amministrazione, non trattandosi di operazioni di ristrutturazione dei crediti né di cessione



dei medesimi. Pertanto, si rappresenta che dall'attuazione delle modifiche normative in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ma le stesse potranno determinare minori costi connessi alle spese delle procedure esecutive collegati alla maggiore possibilità di conversione dei pignoramenti (tanto per la opportunità di una cauzione inferiore dovuta dal debitore all'atto della richiesta di conversione che per la estensione del termine di pagamento rateale) che alle spese di custodia e manutenzione dell'immobile oggetto di rilascio (nel caso di concessione di un termine più ampio per l'abbondono del bene oggetto di pignoramento).

ART.5 (Norme in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure negli appalti pubblici sotto soglia comunitaria)

La disposizione reca norme in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure negli appalti pubblici sotto soglia comunitaria; in particolare, si modifica l'articolo 80 del codice dei contratti pubblici, relativamente ai motivi di esclusione. Le modifiche relative al grave illecito professionale sono tese ad allineare il testo dell'articolo 80, comma 5, lett. c), del codice alla direttiva comunitaria 2014/24/UE, articolo 57, par. 4, che considera in maniera autonoma le quattro fattispecie di esclusione indicate erroneamente, a titolo esemplificativo, nell'attuale lettera c) dell'articolo 80, comma 5 del codice. Le disposizioni contenute nell'articolo in esame non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 6 (Disposizioni in merito alla tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiuti)

Al fine di offrire una sia pure sintetica ricostruzione delle vicende contrattuali alla base del sistema sistri, si rappresenta che il contratto relativo alla realizzazione e gestione del "Sistema Integrato per la Sicurezza e la Tracciabilità dei Rifiuti" S.I.S.T.R.I., è stato stipulato tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Selex Service Management S.p.A. in data 14 dicembre 2009 per la durata di anni 5 fino alla scadenza del 30 novembre 2014.

Il 14 novembre 2010 è stato sottoscritto un atto integrativo al suddetto contratto, rimanendo invariata la data di scadenza.

Alla scadenza naturale del contratto (30 novembre 2014 di cui all'articolo 12 del contratto) sono intervenute apposite proroghe contenute in norme di legge per gli anni 2015, 2016, 2017 e da ultimo 2018, di cui l'attuale scadenza è fissata al 31 dicembre 2018.

E' evidente, dunque, alla luce di quanto esposto, che non si è in presenza di alcuna cessazione anticipata del contratto: pertanto non ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'art.13 del contratto originario, a norma del quale era previsto un indennizzo in caso di cessazione anticipata, con la conseguenza che alcun indennizzo a tale titolo è dovuto.

Nei periodi di proroga è stata corrisposta dal Ministero per ciascun anno un'anticipazione di € 10.000.000,00, salvo conguaglio al gestore a fronte dei costi di produzione sostenuti dalla SELEX.

Con decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, nel prorogare la gestione del SISTRI da parte dell'attuale concessionario Selex Se.Ma è stato disposto che Consip, quale stazione appaltante, indicesse procedura di gara per la scelta del nuovo concessionario.

L'aggiudicazione, disposta inizialmente il 1 agosto 2016 a favore del R.T.I. formato dalle società Almaviva s.p.a., Agriconsulting s.p.a. e Telecom Italia s.p.a., è stata prima annullata in via di autotutela, poi adottata in via definitiva con atto prot. 2334/2017 del 1.2,2017.

Avverso tale aggiudicazione risulta proposto ricorso al TAR Lazio, senza istanza cautelare, non ancora definito.

Il capitolato non prevede alcun subentro del nuovo concessionario nella posizione contrattuale del precedente Gestore. Nello stesso è solo prevista una facoltà in capo al Ministero di optare per la presa in carico, da parte dell'aggiudicatario, del vecchio sistema nelle more della realizzazione del nuovo.

Tale facoltà è prevista dall'art.8.3 del capitolato che recita "Il servizio di presa in carico del SISTRI è opzionale e tale scelta verrà esercitata dal MATTM contestualmente alla stipula del contratto con il concessionario".



Il Ministero non ha ritenuto opportuno né conveniente tale opzione. Si precisa che non si è proceduto alla sottoscrizione del contratto di affidamento con la citata RTI e dunque si è ancora in una fase antecedente all'esercizio della citata opzione. Considerato che alcun contratto sarà stipulato anche la facoltà opzionale non verrà esercitata.

La revoca in via amministrativa della gara, ai sensi dell'art. 21-quinquies L. n. 241/1990, percorribile sulla base della valutazione circa il perdurante interesse pubblico, potrebbe comportare eventuale indennizzo nella sola misura del danno emergente con la reintegrazione del c.d. interesse negativo.

A tal fine tale indennizzo, tenuto conto di quanto riportato nell'offerta economica del RTI aggiudicatario (Busta C del capitolato di gara) laddove è contenuta una dichiarazione di aver sostenuto spese per la predisposizione dell'offerta della gara pari a Euro 50.000,00, ammonta a tale cifra. Tale somma trova copertura nel capitolo 7082 del Ministero dell'Ambiente (Spese per la realizzazione, installazione e attivazione del SISTRI) che sarà alimentato dai contributi relativi all'anno 2018.

Riguardo al concessionario uscente (ossia quello in scadenza al 31.12.2018 in virtù delle citate proroghe di legge cioè SELEX ora LEONARDO) vi è pendente contenzioso sul rimborso dei costi dinanzi al Tribunale ordinario di Roma per inadempimento contrattuale. La causa pende in istruttoria e l'esito della stessa, tutt'ora incerto, non è in alcun modo influenzato dal presente intervento normativo.

QUADRO COMPARATIVO DEI COSTI

Costo relativo a gara CONSIP

Il modello economico della concessione contenuto nel capitolato di gara CONSIP, prevede una durata della stessa pari a 5 anni, con l'opzione di ulteriori 2 anni ed un valore della concessione stimato in Euro 260.000.000,00 per l'intera durata della stessa, comprensiva dei due anni opzionali. Il valore della remunerazione complessiva del concessionario è stato stimato pari a circa Euro 56 milioni per i 5 anni di concessione e circa 87 milioni per l'intera durata della stessa comprensiva dei due anni di opzione.

Nuovo sistema di tracciabilità

Il nuovo sistema di tracciabilità si compone di una serie di elementi che sommariamente si riassumono in:

- 1. Struttura ministeriale che sovrintende alla stesura delle regole, ne coordina l'applicazione e vigila sull'applicazione corretta delle stesse;
- 2. Struttura di assistenza ed interfaccia con le imprese nell'applicazione delle regole in grado garantire interazione rispetto alle problematiche e alle necessità operative;
- 3. Struttura tecnologica che si compone di una componente software ed una componente hardware.

Ritenuto che l'istituzione di una struttura ministeriale sia la migliore soluzione per assicurare una governance istituzionale al sistema, le altre due componenti dello stesso dipenderanno dalle scelte che saranno fatte in sede di stesura delle norme attuative della tracciabilità.

Si riporta di seguito il possibile scenario di gestione e sviluppo del nuovo sistema di tracciabilità che prevede l'utilizzo della piattaforma e dell'organizzazione esistente presso il sistema Albo nazionale gestori ambientali.



Voci di costo Scenario Albo	Costo investimento	Costo di gestione annuale	Totale per voce
Struttura ministeriale	€ 30.000,00	€ 750.000,00	€ 780.000,00
Assistenza alle imprese su Albo gestori ambientali	€ 60.000,00	€ 1.500.000,00	€ 1.560.000,00
Selezione e formazione su Albo gestori ambientali	€ 20.000,00	€-	€ 20.000,00
Sviluppo Software su Albo gestori ambientali	€ 1.500.000,00	€ 300,000,00	€ 1.800.000,00
Hardware su Albo gestori ambientali	€-	€ 500.000,00	€ 500.000,00
Totale	€ 1.610.000,00	€ 3.050.000,00	€ 4.660.000,00

Una più precisa quantificazione potrà essere fatta in base alle emanande norme ed alla conseguente progettazione esecutiva. In quella sede sarà introdotta specifica norma di legge che disciplinerà la copertura dei relativi costi anche mediante un contributo a carico degli operatori per garantire il rispetto del principio di autofinanziamento. Naturalmente il contributo sarà ragguagliato al costo effettivo del nuovo sistema.

Pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 7 (Misure urgenti in materia di edilizia penitenziaria)

L'articolo è volto ad ampliare, per un periodo di durata biennale (2019-2020), le funzioni già assegnate al personale tecnico del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (articolo 35, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395), per far fronte all'attuale situazione emergenziale in cui si trovano gli immobili dell'Amministrazione penitenziaria, attribuendo agli stessi, ferme restando le competenze del MIT in materia di edilizia carceraria, la possibilità di eseguire, in casi di urgenza, progetti e perizie per la ristrutturazione degli immobili dell'Amministrazione penitenziaria, l'esecuzione di progetti e perizie per la ristrutturazione e la manutenzione, anche straordinaria, degli immobili in uso governativo all'amministrazione penitenziaria, nonché per la realizzazione di nuove strutture carcerarie, ivi compresi alloggi di servizio per la polizia penitenziaria, ovvero per l'aumento della capienza delle strutture esistenti.

Viene inoltre attribuita al predetto personale la competenza sulla gestione delle procedure di affidamento degli interventi, delle procedure di formazione e di esecuzione dei contratti, in conformità della normativa vigente in materia, nonché l'attività di ricerca per l'individuazione di immobili demaniali o di enti pubblici territoriali e non territoriali, dismessi e idonei alla riconversione per la realizzazione di strutture carcerarie.

In relazione alle nuove funzioni temporaneamente assegnate al personale tecnico del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, di cui all'articolo 35, comma 1, della legge 395/90 citata, si rappresenta che lo stesso è costituito da circa 40 unità tra Ingegneri e Architetti, in servizio presso gli Uffici Tecnici dello stesso Dipartimento, dotati di laurea tecnica in Ingegneria e Architettura e di abilitazione all'esercizio della relativa professione, previo superamento dell'esame di Stato, in osservanza della vigente normativa in materia di pubblico impiego e progettazione, direzione e collaudo lavori di opere pubbliche. Sono inoltre in corso di espletamento procedure concorsuali per l'assunzione di ulteriori 17 unità di Ingegneri e 3 unità di Architetti, che prenderanno servizio nei primi mesi del 2019.

Per lo svolgimento delle nuove funzioni assegnate, si prevede che il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria possa utilizzare personale dei competenti Uffici del Genio militare del Ministero della difesa, mediante la stipula di apposite convenzioni.

Al fine di stabilire l'ordine di priorità dei lavori da eseguire, si prevede l'adozione di un Decreto del Ministero della giustizia, su proposta del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria,



di intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che dovrà tenere conto dei programmi di edilizia penitenziaria predisposti dal Comitato paritetico in materia di edilizia penitenziaria, costituito presso il Ministero della giustizia.

Come previsto al comma 4, per l'attuazione delle disposizioni contenute nella presente norma, si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili in bilancio a legislazione vigente, destinate all'edilizia penitenziaria. In particolare si segnalano le risorse previste a legislazione vigente nel Bilancio del Ministero della giustizia per l'anno 2018 – Tabella 5 - alla U.d.V. 1.1 Amministrazione penitenziaria - Azione "Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione nell'ambito dell'edilizia carceraria" sui Capitoli 7300 e 7301, che ammontano complessivamente ad euro 25.631.605 per l'anno 2018, ad euro 29.731.605 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, sia per la quota "Fondo opere" che "Fondo progetti".

Si evidenziano, inoltre, le risorse che saranno assegnate al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, a seguito della ripartizione del fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della Legge 232/2016 (legge di bilancio 2017), come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1072, della legge 205/2017 (legge di bilancio 2018), il cui DPCM di ripartizione è in corso di perfezionamento, che assegna all'amministrazione penitenziaria un importo complessivo di euro 185.000.000 nel periodo 2018-2033, da destinare all'edilizia penitenziaria per la realizzazione di nuovi istituti e ammodernamento del patrimonio edilizio penitenziario, per l'adeguamento delle strutture penitenziarie alla prevenzione di incendi e sicurezza sul lavoro, per la valutazione e la realizzazione di interventi per la prevenzione dal rischio sismico nonché per garantire l'accessibilità delle strutture penitenziarie in favore delle persone con disabilità.

L'intervento non è pertanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

ART. 8 (Piattaforme Digitali) Commi 1, 2 e 3

La disposizione, allo scopo di promuovere la capillare e più efficace diffusione dell'utilizzo della piattaforma digitale per i pagamenti alle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, utilizza risorse finanziarie già destinate all'Agenzia per l'Italia Digitale, per gli oneri derivanti dalla disposizione, inclusi quelli relativi alla costituzione della società e alla continuità funzionale della piattaforma.

Per quanto riguarda i commi 1 e 2, la spesa massima per la costituzione della società di cui al comma 2 è quantificata in €1.000.000.

Inoltre, la società a regime si autofinanzierà attraverso i ricavi derivanti dall'applicazione di commissioni di servizio sostenute dai Prestatori di Servizi di Pagamento sulle transazioni gestite attraverso la Piattaforma, che sono in costante aumento (già oggi la piattaforma gestisce oltre 14 milioni di transazioni annue per un corrispettivo di oltre 1,8 miliardi di Euro di transato), in linea con modelli già consolidati a livello europeo.

Alla copertura dei costi sopra indicati per i commi 1 e 2 si provvede attraverso quota parte delle risorse finanziarie già destinate all'Agenzia per l'Italia Digitale per lo sviluppo della Piattaforma di cui al comma 1, ovvero, se necessario attraverso i fondi già assegnati al Commissario Straordinario per l'Attuazione dell'Agenda Digitale, negli appositi capitoli del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Le risorse finanziarie già destinate all'Agenzia per l'Italia Digitale per la piattaforma di cui al comma 1 ammontano ad oltre €13.000.000, di cui residuano ad oggi €9.300.000 a copertura dell'ultimo trimestre del 2018 e dell'intero anno 2019, e sono destinate anche per la copertura dei costi dei fornitori che supportano il servizio (CQ SIA 1/2017).

Per quanto concerne le risorse destinate al Commissario Straordinario per l'Attuazione dell'Agenda Digitale, si fa presente che tali risorse ammontano complessivamente a 35 milioni di euro di cui 6 milioni assegnati nel 2016 a valere sulle risorse del bilancio autonomo della Presidenza del



Consiglio dei ministri, e ulteriori 29 milioni di euro (11 milioni di euro per il 2017 e 20 milioni di euro per il 2018, questi ultimi ridotti ad euro 18.021.546 a seguito dell'applicazione della diminuzione delle dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente ai sensi dell'art. 23, comma 3, lett. b) della legge n. 196 del 2009) assegnati dall'art.1, comma 585, della Legge di stabilità 2017 (Legge 11 dicembre 2016, n. 232) e confluiti nel bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri.

Tenuto conto che del totale delle risorse assegnate sono stati impegnati 15 milioni di euro per il funzionamento della struttura e la realizzazione delle attività progettuali, ne residuano sugli appositi capitoli di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri circa 20 milioni.

Per quanto concerne il comma 3, si segnala che lo sviluppo e l'implementazione del punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005 e della piattaforma di cui all'articolo 50-ter del medesimo decreto legislativo n. 82 del 2005 rientrano già ora nelle attività in capo al Commissario Straordinario, e tali attività trovano ampia copertura negli appositi capitoli del bilancio autonomo sopra citati. In particolare, considerata la spesa storica, si stima che alle attività di sviluppo e implementazione possa essere destinata una quota delle risorse disponibili di circa 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021.

Pertanto, in conclusione, le risorse evidenziate sopra sono più che sufficienti per garantire la copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2, nonché a garantire la copertura degli oneri di cui 3, oltre che a garantire fino al 15 settembre 2019 la copertura delle spese di funzionamento della Struttura di supporto al Commissario Straordinario.

Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 3, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Comma 4. Si prevede, inoltre, che la data di decorrenza dell'obbligo di esclusivo utilizzo della piattaforma digitale di pagamento per i prestatori di servizi di pagamento abilitati, fissata al 1° gennaio 2019 dall'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, sia prorogata al 31 dicembre 2019.

Alla disposizione non si ascrivono effetti negativi per la finanza pubblica.

Comma 5 Si introduce, infine, la modifica dell'art. 65, comma 7 del d.lgs. n. 217/2017, concernente l'abrogazione dell'art. 48 del CAD, recante "Posta elettronica certificata", ad oggi prevista a decorrere dal 1.1.2019.

La modifica, nel mantenere la previsione dell'abrogazione della norma citata, ne posticipa la decorrenza all'entrata in vigore di un apposito D.P.C.M. recante l'adozione delle misure necessarie a garantire la conformità dei servizi di recapito certificato al Regolamento eIDAS - Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014.

Alla disposizione non si ascrivono effetti negativi per la finanza pubblica.

ART. 9 (Disposizioni urgenti in materia di formazione specifica in medicina generale)

Dalla disposizione non derivano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica in quanto si prevede la possibilità per i medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale di assumere incarichi già durante il corso, al fine di colmare le carenze derivanti dagli incarichi messi a bando, ma non coperti, disciplinando nel contempo il completamento della formazione stessa.

ART. 10 (Semplificazioni amministrative in materia di istruzione scolastica)

Con riferimento all'articolo 10, recante semplificazioni amministrative in materia di reclutamento dei dirigenti scolastici, si rappresenta quanto segue: con la modificazione apportata alle modalità di



svolgimento del corso-concorso, il medesimo muta natura e diviene un semplice concorso per titoli ed esami. Ciò comporta i seguenti effetti finanziari:

- l'assunzione in ruolo avverrà certamente al mese di settembre 2019, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39 della legge n. 449 del 1997. Rispetto alla tempistica originariamente prevista, non si verifica, comunque, una anticipazione dei tempi, per cui non si prevedono conseguenze negative sui saldi di finanza pubblica;
- il venir meno delle spese di organizzazione dei tirocini e della fase formativa presso le Università, sostituiti con un meno oneroso corso di formazione in servizio rivolto ai neodirigenti, che lo svolgeranno durante l'anno di prova. A fini prudenziali, si ritiene però di non attribuire effetti finanziari a tale misura di contenimento di spesa;
- il venir meno del semi-esonero già previsto per i corsisti ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 165 del 2001, poiché il corso di formazione universitario non sarà più svolto. La relazione tecnica al decreto-legge n. 104 del 2014, che introdusse tale misura, prevedeva che costasse 8,26 milioni di euro, per cui il suo venir meno, per il concorso in svolgimento, comporterà un miglioramento del saldo netto da finanziare di pari importo.

La norma comporta anche l'incremento nel numero dei soggetti dichiarati vincitori. Infatti, l'articolo 29 del decreto legislativo n. 165 del 2001 dispone l'ammissione, al corso di formazione dirigenziale, di un numero di candidati pari ai posti messi a concorso, più il 20% di candidati. Si tratta di candidati che, a seguito della norma proposta, divengono vincitori.

Tale disposizione non ha, però, effetti finanziari, poiché rimangono ferme le facoltà assunzionali. Non si osserverà nemmeno una maggiore durata delle graduatorie, in considerazione del maggior numero di cessazioni dal servizio verificatosi nel tempo trascorso da quando fu chiesta l'autorizzazione a bandire per il concorso in svolgimento.

Le risorse, pari come detto a 8,26 milioni di euro l'anno, che si prevedeva di spendere per il semi-esonero del personale negli anni 2018 e 2019, interessati dal concorso in svolgimento, confluiscono, invece, nel fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015, rimanendo così a disposizione per le assunzioni di personale nel settore dell'istruzione.

ART. 11 (Adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della Pubblica amministrazione)

L'articolo che reca adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della Pubblica amministrazione, interviene sulla disciplina recata dall'articolo 23 del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75. Attualmente, quest'ultima disposizione prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, non possa superare quello previsto per l'anno 2016. Mediante la disposizione in parola viene chiarito che, in ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, ai fini del calcolo del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, non si tiene conto:

- degli incrementi destinati al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, previsti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico successivi all'entrata in vigore del medesimo articolo 23, comma 2;
- delle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri relativi al trattamento accessorio delle assunzioni in deroga effettuate ai sensi delle medesime disposizioni successivamente all'entrata in vigore del predetto limite.

Viene, inoltre, chiarito che le disposizioni di cui sopra si applicano anche con riferimento alle assunzioni effettuate utilizzando, anche per quanto riguarda il trattamento accessorio, le risorse di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.



La disposizione non determina effetti finanziari in quanto le risorse escluse dal predetto limite sono coperte, per quanto riguarda gli incrementi contrattuali, nell'ambito di quelle destinate ai rinnovi medesimi dai documenti di finanza pubblica e, per quanto concerne le assunzioni, nell'ambito delle relative disposizioni legislative.

> The creation della presente relazione ascoien, effermantali sensi e per gli criatti dell'ant, i 7 crianna 3, della legge 31 dicember 2009, n. 196 ha avuto esito

I POSITIVO | I Shift at the control of the Contr



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- 1. È convertito in legge il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.
- 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2018.

Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure di semplificazione in materia di impresa e lavoro, per superare situazioni di grave difficoltà nelle dinamiche dei rapporti di mercato e con la pubblica amministrazione;

RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni indifferibili con impatto rilevante per il superamento di criticità riscontrate nella realtà sociale, quali il sovraffollamento delle strutture carcerarie, la carenza di medici di medicina generale e di dirigenti scolastici;

RITENUTA altresì la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per imprimere ulteriore slancio alla modernizzazione dell'azione pubblica e alla informatizzazione dei rapporti fra cittadini, imprese e amministrazioni pubbliche;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 dicembre 2018;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze, della giustizia, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per la pubblica amministrazione e per gli affari europei;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Sostegno alle piccole e medie imprese creditrici delle pubbliche amministrazioni)

1. Nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è istituita, con una dotazione finanziaria iniziale di euro

50.000.000, a valere sulle disponibilità del medesimo Fondo, una sezione speciale dedicata a interventi di garanzia, a condizioni di mercato, in favore delle piccole e medie imprese (PMI) che, sono in difficoltà nella restituzione delle rate di finanziamenti già contratti con banche e intermediari finanziari e sono titolari di crediti nei confronti delle pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

- 2. La garanzia della sezione speciale di cui al comma 1 è rilasciata su finanziamenti già concessi alla PMI beneficiaria da una banca o da un intermediario finanziario iscritto all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non già coperti da garanzia pubblica ed anche assistiti da ipoteca sugli immobili aziendali, classificati dalla stessa banca o intermediario finanziario come « inadempienze probabili » alla data di entrata in vigore del presente decreto, come risultante dalla Centrale dei rischi della Banca d'Italia.
- 3. La garanzia della sezione speciale copre nella misura indicata dal decreto di cui al comma 7, comunque non superiore all'80 per cento e fino a un importo massimo garantito di euro 2.500.000, il minore tra:
- *a)* l'importo del finanziamento, di cui al comma 2, non rimborsato dalla PMI beneficiaria alla data di presentazione della richiesta di garanzia, maggiorato degli interessi, contrattuali e di mora, maturati sino alla predetta data e
- b) l'ammontare dei crediti certificati vantati dalla PMI beneficiaria verso la pubblica amministrazione, risultanti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
- 4. La garanzia della sezione speciale è subordinata alla sottoscrizione tra la banca o l'intermediario finanziario e la PMI beneficiaria di un piano, di durata massima non superiore a 20 anni, per il rientro del finanziamento, di cui al comma 2, oggetto di garanzia.
- 5. La garanzia della sezione speciale può essere escussa dalla banca o intermediario finanziario solo in caso di mancato rispetto, da parte della PMI beneficiaria, degli impegni previsti nel piano di rientro del debito di cui al comma 4. La garanzia comporta in ogni caso un rimborso non superiore all'80 per cento della perdita registrata dalla banca o dall'intermediario. La garanzia della sezione speciale cessa, in ogni caso, la sua efficacia con l'avvenuto pagamento da parte della pubblica amministrazione dei crediti di cui alla lettera *b*) del comma 3.
- 6. La garanzia della sezione speciale è concessa a fronte del versamento alla medesima sezione, da parte della banca o intermediario, di un premio in linea con i valori di mercato. Il predetto premio di garanzia può essere posto a carico della PMI beneficiaria in misura non superiore

a un quarto del suo importo, restando a carico della banca o intermediario la parte rimanente.

- 7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti, anche in deroga alle vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, le modalità, la misura, le condizioni e i limiti per la concessione, escussione e liquidazione della garanzia della sezione speciale, nonché i casi di revoca della stessa. Lo stesso decreto fissa le percentuali di accantonamento a valere sulle risorse della sezione speciale e i parametri per definire il premio in linea con i valori di mercato della garanzia.
- 8. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 è condizionata alla preventiva notificazione alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 2.

(Disciplina del termine per la restituzione del finanziamento di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50)

- 1. Il finanziamento a titolo oneroso di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è rimborsato entro trenta giorni dall'intervenuta efficacia della cessione dei complessi aziendali oggetto delle procedure di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2017 e, in ogni caso, non oltre il termine del 30 giugno 2019.
- 2. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il terzo periodo è abrogato.
- 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 900 milioni di euro nel 2018 in termini di solo fabbisogno, si provvede mediante versamento per un corrispondente importo, da effettuare entro il 31 dicembre 2018, delle somme gestite presso il sistema bancario dalla Cassa servizi energetici e ambientali a favore del conto corrente di tesoreria centrale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2016, n. 151. La giacenza, da mantenere depositata a fine anno sul conto corrente di tesoreria di cui al primo periodo, è restituita nel corso del 2019.

Articolo 3.

(Misure di semplificazione in materia di imprese e lavoro)

1. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, l'articolo 15 è abrogato.

Articolo 4.

(Modifiche al codice di procedura civile in materia di esecuzione forzata nei confronti dei soggetti creditori della pubblica amministrazione)

- 1. All'articolo 495 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* al secondo comma, le parole « non inferiore a un quinto » sono sostituite dalle seguenti: « non inferiore a un sesto »;
- b) al quarto comma, le parole « di trentasei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « di quarantotto mesi »;
- c) al quinto comma, le parole « oltre quindici giorni » sono sostituite dalle seguenti: « oltre trenta giorni ».
- 2. Al terzo comma dell'articolo 560 del codice di procedura civile sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Tuttavia, quando il debitore all'udienza di cui all'articolo 569 documenta di essere titolare di crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni certificati e risultanti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, per un ammontare complessivo pari o superiore all'importo dei crediti vantati dal creditore procedente e dai creditori intervenuti, il giudice dell'esecuzione, con il decreto di cui all'articolo 586, dispone il rilascio dell'immobile pignorato per una data compresa tra il sessantesimo e novantesimo giorno successivo a quello della pronuncia del medesimo decreto. Della sussistenza delle condizioni di cui al terzo periodo è fatta menzione nell'avviso di cui all'articolo 570. ».
- 3. Al primo comma dell'articolo 569 del codice di procedura civile, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Salvo quanto disposto dagli articoli 565 e 566, non oltre trenta giorni prima dell'udienza, il creditore pignorante e i creditori già intervenuti ai sensi dell'articolo 499 depositano un atto, sottoscritto personalmente dal creditore e previamente notificato al debitore esecutato, nel quale è indicato l'ammontare del residuo credito per cui si procede, comprensivo degli interessi maturati, del criterio di calcolo di quelli in corso di maturazione e delle spese sostenute fino all'udienza. In difetto, agli effetti della liquidazione della somma di cui al primo comma dell'articolo 495, il credito resta definitivamente fissato nell'importo indicato nell'atto di precetto o di intervento, maggiorato dei soli interessi al tasso legale e delle spese successive. ».
- 4. Le disposizioni introdotte con il presente articolo non si applicano alle esecuzioni iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 5.

(Norme in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure negli appalti pubblici sotto soglia comunitaria)

- 1. All'articolo 80, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la lettera *c*) è sostituita dalle seguenti:
- « c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
- *c-bis)* l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- *c-ter*) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa; ».
- 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indicono le gare, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

Articolo 6.

(Disposizioni in merito alla tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiuti)

1. Dal 1° gennaio 2019 è soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, conseguentemente, non sono dovuti i contributi di cui all'articolo 14-*bis* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2016, n. 78.

- 2. Dal 1° gennaio 2019, sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
- *a)* gli articoli 16, 35, 36, 39 commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, 9, 10 e 15, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;
- b) l'articolo 11, commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 5, 7, 8, 9, 9-bis, secondo periodo, 10, 11, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 13 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125;
- c) l'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. I contributi relativi all'anno 2018, compresi quelli eventualmente versati oltre la data del 31 dicembre 2018, sono riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
- 3. Dal 1° gennaio 2019, e fino alla definizione e alla piena operatività di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, i soggetti di cui agli articoli 188-bis e 188-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 garantiscono la tracciabilità dei rifiuti effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del medesimo decreto, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, anche mediante le modalità di cui all'articolo 194-bis, del decreto stesso; si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 205 del 2010.

Articolo 7.

(Misure urgenti in materia di edilizia penitenziaria)

- 1. Al fine di far fronte all'emergenza determinata dal progressivo sovraffollamento delle strutture carcerarie e per consentire una più celere attuazione del piano di edilizia penitenziaria in corso, ferme le competenze assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dalla normativa vigente in materia di edilizia carceraria, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e non oltre il 31 dicembre 2020, al personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria di cui all'articolo 35, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, oltre alle attribuzioni di cui al comma 2 del predetto articolo, sono assegnate le seguenti funzioni:
- a) effettuazione di progetti e perizie per la ristrutturazione e la manutenzione, anche straordinaria, degli immobili in uso governativo all'amministrazione penitenziaria, nonché per la realizzazione di nuove strutture carcerarie, ivi compresi alloggi di servizio per la polizia penitenziaria, ovvero per l'aumento della capienza delle strutture esistenti;

- b) gestione delle procedure di affidamento degli interventi di cui alla lettera a), delle procedure di formazione dei contratti e di esecuzione degli stessi in conformità alla normativa vigente in materia;
- c) individuazione di immobili, nella disponibilità dello Stato o di enti pubblici territoriali e non territoriali, dismessi e idonei alla riconversione, alla permuta, alla costituzione di diritti reali sugli immobili in favore di terzi al fine della loro valorizzazione per la realizzazione di strutture carcerarie.
- 2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria può avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, del personale dei competenti Uffici del Genio militare del Ministero della difesa.
- 3. Il programma dei lavori da eseguire in attuazione del presente articolo, nonché l'ordine di priorità degli stessi, è approvato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della giustizia, adottato, d'intesa col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Il Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, nel formulare la proposta di cui al primo periodo, tiene conto dei programmi di edilizia penitenziaria predisposti dal Comitato paritetico in materia di edilizia penitenziaria costituito presso il Ministero della giustizia.
- 4. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente destinate all'edilizia penitenziaria.

Articolo 8.

(Piattaforme digitali)

- 1. Ai fini dell'attuazione degli obiettivi di cui all'Agenda digitale italiana anche in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, la gestione della piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché i compiti, relativi a tale piattaforma, svolti dall'Agenzia per l'Italia digitale, sono trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri che a tal fine si avvale, se nominato, del Commissario straordinario di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179.
- 2. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, sulla base degli obiettivi indicati con direttiva adottata dal Presidente del Consiglio dei ministri, è costituita una società per azioni interamente partecipata dallo Stato, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, secondo criteri e modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, utilizzando ai fini della sottoscrizione del ca-

pitale sociale iniziale quota parte delle risorse finanziarie già assegnate all'Agenzia per l'Italia digitale per le esigenze della piattaforma di cui al comma 1, secondo procedure definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Nello statuto della società sono previste modalità di vigilanza, anche ai fini della verifica degli obiettivi di cui al comma 1, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato.

- 3. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuite le funzioni di indirizzo, coordinamento e supporto tecnico delle pubbliche amministrazioni, anche utilizzando le competenze e le strutture della società di cui al comma 2, per assicurare la capillare diffusione del sistema di pagamento elettronico attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005, nonché lo sviluppo e l'implementazione del punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005 e della piattaforma di cui all'articolo 50-ter del medesimo decreto legislativo n. 82 del 2005. Le attività di sviluppo e implementazione sono realizzate nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e destinate ai progetti e alle iniziative per l'attuazione dell'Agenda digitale. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal primo periodo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
- 4. All'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, le parole « 1° gennaio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 ».
- 5. All'articolo 65 del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, il comma 7 è sostituito dal seguente:
- « 7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale e il Garante per la protezione dei dati personali, sono adottate le misure necessarie a garantire la conformità dei servizi di posta elettronica certificata di cui agli articoli 29 e 48 del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, al Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE. A far data dall'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, l'articolo 48 del decreto legislativo n. 82 del 2005 è abrogato. ».

Articolo 9.

(Disposizioni urgenti in materia di formazione specifica in medicina generale)

1. Fino al 31 dicembre 2021, in relazione alla contingente carenza dei medici di medicina generale, nelle more di una revisione complessiva

del relativo sistema di formazione specifica i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, possono partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali, rimessi all'accordo collettivo nazionale nell'ambito della disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale. La loro assegnazione è in ogni caso subordinata rispetto a quella dei medici in possesso del relativo diploma e agli altri medici aventi, a qualsiasi titolo, diritto all'inserimento nella graduatoria regionale, in forza di altra disposizione. Resta fermo, per l'assegnazione degli incarichi per l'emergenza sanitaria territoriale, il requisito del possesso dell'attestato d'idoneità all'esercizio dell'emergenza sanitaria territoriale. Il mancato conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale entro il termine previsto dal corso di rispettiva frequenza, comporta la cancellazione dalla graduatoria regionale e la decadenza dall'eventuale incarico assegnato.

- 2. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni e le province autonome, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, possono prevedere limitazioni del massimale di assistiti in carico ovvero organizzare i corsi a tempo parziale, prevedendo in ogni caso che l'articolazione oraria e l'organizzazione delle attività assistenziali non pregiudichino la corretta partecipazione alle attività didattiche previste per il completamento del corso di formazione specifica in medicina generale.
- 3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in sede di Accordo collettivo nazionale, sono individuati i criteri di priorità per l'inserimento nelle graduatorie regionali dei medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale di cui al comma 1, per l'assegnazione degli incarichi convenzionali, nonché le relative modalità di remunerazione. Nelle more della definizione dei criteri di cui al presente comma, si applicano quelli previsti dall'Accordo collettivo nazionale vigente per le sostituzioni e gli incarichi provvisori.
- 4. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 10.

(Semplificazioni amministrative in materia di istruzione scolastica, di università, di ricerca)

1. I candidati ammessi al corso conclusivo del corso-concorso bandito nel 2017 per il reclutamento dei dirigenti scolastici, sono dichiarati vincitori e assunti, secondo l'ordine della graduatoria di ammissione al corso, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatto salvo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39,

- comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il periodo di formazione e prova è disciplinato con i decreti di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il presente comma si applica anche al corso-concorso bandito per la copertura dei posti nelle scuole di lingua slovena o bilingue.
- 2. Le risorse stanziate negli anni 2018 e 2019 per il semi-esonero del personale frequentante il corso di formazione previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non più necessarie a tale scopo, confluiscono nel Fondo « La Buona Scuola » per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica, di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nella misura di 8,26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 per essere destinati alle assunzioni di personale. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 11.

(Adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della pubblica amministrazione)

- 1. In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:
- a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;
- b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23.
- 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche con riferimento alle assunzioni effettuate utilizzando, anche per quanto riguarda il trattamento accessorio, le risorse di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n. 75 del 2017.

Articolo 12.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 2018.

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri

Di Maio, Ministro dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali

Tria, Ministro dell'economia e delle finanze

Bonafede, Ministro della giusti-

Costa, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Toninelli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Grillo, Ministro della salute

Bussetti, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Bongiorno, Ministro per la pubblica amministrazione
Savona, Ministro per gli affari europei

Visto, il Guardasigilli: Bonafede